



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 15 ATTI SINDACO

P.L. 294 DEL 13/03/2021
PROT. GEN. N. 294

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Turi. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833/78 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n. 267/2000. Misure valide con decorrenza dal 15.03.2021 al 06.04.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

[Handwritten signature]

VISTA l'ultima Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13.03.2021 con la quale la Regione Puglia viene classificata quale territorio rientrante nella "zona rossa";

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante "misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante "ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 contenente "Misure Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTO il D.L. n. 30 del 13.03.2021 contenente "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19..." pubblicato in G.U. al n. 62 del 13.03.2021;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie generale n. 52 del 02.02.2021;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con ordinanza del 12.03.2021 avente ad oggetto "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia ha stabilito che ai sensi dell'art. 1 comma 16-ter del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, fermo restando quanto previsto dal D.L. n.30 del 13.03.2021, per la Regione Puglia è prevista l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto;

VISTE le Ordinanze n. 74 e 78 rispettivamente del 10.03.2021 e del 12.03.2021 del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone rosse di rischio, il comune di Turi richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero dei contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il verbale riunione del C.O.C. del 05/03/2021 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Ministro della Salute datata 12 marzo 2021, il territorio della regione Puglia è stato ricompreso tra quelli in cui è previsto uno scenario di gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (zona rossa), con probabilità contestuale previsione di misure più restrittive;

CONSIDERATO il costante e significativo aumento di casi di positività in tutto il territorio regionale ed in particolar modo dei casi riscontrati nel Comune di Turi divulgati dalle autorità con cadenza giornaliera;

CONSIDERATO l'accertamento di casi di positività, con *trend* in aumento, casi peraltro non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;

VERIFICATO che, dai dati anagrafici ricevuti, emerge che il contagio da Covid 19 sta progressivamente investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare;

CONSIDERATO altresì il rischio che l'aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta "variante inglese", in virtù dell'indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;



VISTO l'art. 32 L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 L. 833/1978 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per tutto quanto in premessa, nel territorio comunale, a tutela della salute pubblica, **a decorrere dal 15 marzo 2021 sino al 06 aprile 2021 (salvo quanto previsto al punto 4.):**

1. la sospensione, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle attività didattiche in presenza, anche quelle rivolte agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali al solo scopo di tutelare il bene primario della salute;
2. il divieto di accesso per chiunque, a tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;
3. la sospensione del mercato settimanale non alimentare;
4. lo svolgimento del mercato settimanale alimentare (fermo restando la sospensione delle operazioni di assegnazione temporanea di posteggi agli "spuntisti") con modalità alternata secondo il seguente calendario: per i giorni di venerdì 19.03.2021 e venerdì 02.04.2021 è consentita la vendita esclusivamente ai concessionari di cui ai posteggi n. 1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 38 - 22 - 26 - 27 - 30 - 37 - 35 - 46 - 42; per i giorni di venerdì 26.03.2021 e venerdì 09.04.2021 è consentita la vendita esclusivamente ai concessionari di cui ai posteggi n. 51 - 2 - 7 - 50 - 12 - 14 - 39 - 18 - 16 - 20 - 25 - 33 - 34 - 31 - 47 - 36 - 44 - 41 - 32;
5. la chiusura totale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai bar (codice ATECO 56.3 esclusivo) dalle ore 18.00 alle ore 5.00. Viene consentita dalle ore 18.00 alle ore 22.00 alle attività di bar in possesso di ulteriori codici ATECO relativi alla vendita di tabacchi, generi di monopolio, pizzeria e/o rosticceria, la sola vendita per asporto dei suddetti prodotti (con modalità che garantiscano il rispetto delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica e che siano facilmente ed immediatamente verificabili dagli organi di controllo), con espresso divieto di somministrazione o vendita di bevande, con obbligo di prenotazione;
6. la sospensione di tutte le attività di commercio di generi alimentari e non alimentari svolte su area pubblica (su tutto il territorio comunale) in forma itinerante;
7. per i giorni di domenica 21.03.2021, 28.03.2021 e 04.04.2021 (Santa Pasqua) la chiusura totale di tutte le attività di commercio al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021. È fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e rivendite di quotidiani e periodici, fiorai e distributori di carburanti che si atterranno agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi,
8. per i giorni di domenica 21.03.2021, 28.03.2021 e 04.04.2021 (Santa Pasqua) la sospensione delle attività di vendita in postazione fissa su area pubblica (frutta secca, olive e similari); è consentito l'esercizio delle stesse (frutta secca, olive e similari) nei giorni pre-festivi del 20.03.2021, del 27.03.2021 e del 03.04.2021;
9. l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
10. il divieto di vendita, rivolto agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, di bevande alcoliche e/o superalcoliche dalle ore 18.00 sino alle ore 8.00 del giorno successivo, fermo restando il divieto assoluto di vendita, senza limitazioni orarie, di alcolici e superalcolici ai minori di anni 18.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza Sindacale si applicano le misure di cui al D.L. n. 30 del 13.03.2021 in relazione all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 di cui al codice n. 21A01594;



nello spirito di massima collaborazione;

INVITA

- al rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento, al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- al rispetto assoluto del divieto di mobilità dalla propria abitazione, o domicilio, per i soggetti risultanti positivi al virus, o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- Alla Questura di Bari;
- All'ASL Bari;
- Alla Regione Puglia;
- Al Comando Stazione CC Carabinieri di Turi;
- Al Gruppo Comunale di Turi Protezione Civile;
- Al Dirigente Scolastico interessato (Istituto Comprensivo Resta-De Donato Giannini);
- Al Responsabile Urbanistica;
- Al Responsabile LL.PP. e Ambiente;
- Al Responsabile Polizia Locale e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza
- Alla Confcommercio di Bari;
- Alla Confesercenti di Bari.

AVVERTE

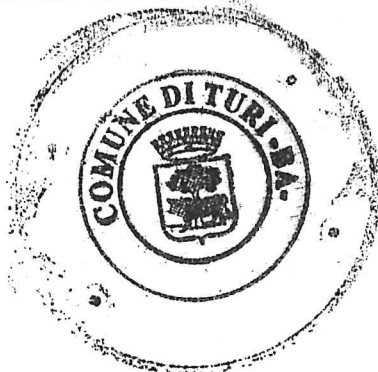
Che, salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

INFORMA

✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 13.03.2021



IL SINDACO
Dott.ssa Ippolita Resta

Ippolita Resta